

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIVERE INSIEME

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG CONTRADA PIOPPO
SN

Numero REA: AG - 206575

Codice fiscale: 02787380845

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

rep.16012

racc.9462

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, con sede nel Comune di FAVARA (AG), la Società Cooperativa Sociale denominata

"Società Cooperativa Sociale VIVERE INSIEME."

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di Legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle Leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2) DURATA E ADESIONI

La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3) SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto lavorativo, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 03 Aprile 2001, n° 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4) OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriale, commerciale o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Società non ha scopo di lucro, è apartitica ed apolitica con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

finalità di carattere civile e, avendo alla base una visione globale dell'Uomo, intende operare nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei Diritti della persona e della tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e territoriale, nonché si impegna a diffondere i principi della solidarietà tra persone e popoli di culture diverse, contribuendo alla costruzione di un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza ed il rispetto delle differenti identità culturali. **La Cooperativa, ai sensi della legge 8.11.1991 n 381 art 1 lettera a, intende fornire servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, e inoltre ha, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo legge 8.11.1991 n 381 art 1 lettera b, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.**

In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi attività previste dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali legge 8 novembre 2000 n.328 e in particolare:

- la formazione;
- l'educazione;
- l'intercultura;
- l'assistenza sociale; l'assistenza socio-sanitaria
- lo sport;
- l'arte e lo spettacolo;

- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- la promozione territoriale, in senso enogastronomico, folkloristico, culturale in genere.

Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali la Cooperativa potrà:

- organizzare e gestire servizi socio - assistenziali, educativi e ricreativi per minori, ragazzi e giovani (comunità alloggio, centri di aggregazione giovanili, informagiovani, servizi di animazione territoriale, centri estivi, asilo nido, scuole materne, baby parking, assistenza e sostegno psicopedagogico e/o domiciliare, sostegno scolastico, servizi di accompagnamento, ecc.) sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;
- organizzare e gestire servizi socio - assistenziali, educativi e ricreativi per anziani (strutture protette, R.S.A., comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni e residenziali, centri estivi, assistenza domiciliare, servizi di animazione e terapia occupazionale, servizi di accompagnamento, servizi di segretariato sociale, ecc,) sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;
- organizzare e gestire servizi socio - assistenziali, educativi e ricreativi per disabili, portatori di handicap fisici e psichici, tossicodipendenti, persone svantaggiate, donne e minori vittime di abusi e maltrattamenti, (comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni e residenziali, centri estivi, assistenza domiciliare e/o domestica, sostegno psicopedagogico e scolastico, servizi di animazione, servizi di accompagnamento, servizi di attività motoria, servizi di telesoccorso, organizzazione feste e gite, ecc.) sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;
- realizzare e gestire servizi di tipo socio-educativo, per conto proprio e conto terzi, rivolti agli immigrati quali: centri interculturali spazi per l'educazione allo sviluppo, alla pace e alla mondialità, centri per cooperazione decentrata, sportelli di orientamento, centri educativi e di aggregazione, strutture ricreative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale, centri studi e documentazione, spazi/incontro per gruppi e associazioni etniche e/o culturali;
- promuovere, organizzare e gestire iniziative e servizi sociali che abbiano come obiettivo di favorire il processo di integrazione sociale nei settori della istruzione, del

tempo libero, dello sport, della sicurezza sociale, dell'informazione, della salute, ecc...

- gestire servizi socio-assistenziali, educativi e ricreativi in genere;
- promuovere e gestire pubblici esercizi eventualmente annessi ai centri aggregativi, educativi, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- perseguire finalità di beneficenza e solidarietà verso le persone che versano in condizioni di emarginazione, in tal senso, sostenere progetti di solidarietà anche di altre organizzazioni senza scopo di lucro, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, con finalità simili alle proprie;
- promuovere ogni attività diretta a realizzare l'adozione di bambini in stato di abbandono o di obiettivo disagio, provenienti da altri Paesi, garantendo il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale intesa unicamente come strumento per dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni forma di pregiudizio;
- promuovere iniziative di aggiornamento/formazione degli insegnanti sulle tematiche di educazione allo sviluppo, all'ambiente, all'intercultura, alla comunicazione, alla solidarietà, alla tecnologia;
- promuovere e realizzare corsi di formazione professionale e attività di promozione sociale per gli operatori impegnati nel settore socio - assistenziale, socio-educativo, formativo, tecnologico, ambientale, comunicativo e/o per tutti coloro che vogliano impegnarsi in tali settori;
- promuovere programmi e realizzare progetti nei campi suddetti;
- sostenere programmi di formazione e comunicazione che favoriscano una maggiore conoscenza e partecipazione delle popolazioni ai processi di miglioramento, crescita e sviluppo dei soggetti svantaggiati;
- svolgere e favorire attività di organizzazione e diffusione della professionalità delle donne, soprattutto nel settore del lavoro e della formazione, nelle attività professionali, artistiche, artigianali e in tutti gli aspetti della vita sociale; aggregare donne provenienti dai vari Paesi e da diversi settori professionali creando dei luoghi reali o virtuali, dove le stesse possano confrontarsi, misurare le loro professionalità, trovare un punto d'incontro comune, creare sinergie;
- promuovere azioni di tutela a difesa delle donne maltrattate;

- attuare programmi per la formazione e l'impiego di personale volontario;
- organizzare e gestire attività (corsi, seminari, convegni, ecc.) di formazione, informazione, studio, qualificazione professionale, orientamento e aggiornamento, sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazioni e/o società, anche attraverso la forma della FAD o online;
- promuovere e attuare campagne di sensibilizzazione, presso scuole, enti pubblici e privati, attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione; presso scuole, enti pubblici e privati;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
- organizzare e realizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali e sociali, di congressi, seminari, assemblee, incontri, tavole rotonde, fiere corsi di specializzazione o qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti agli scopi sociali;
- organizzare e gestire attività formative (corsi, seminari, convegni, ...) rivolte alla diffusione di un approccio specifico nella comunicazione in ambito multiculturale all'interno dei differenti servizi pubblici e privati presenti sul territorio, e allo sviluppo di capacità utili ad un efficace inserimento delle popolazioni immigrate nel contesto italiano ed europeo.
- promuovere, favorire, sostenere e valorizzare la cultura informatica e telematica attraverso la progettazione, organizzazione e gestione di corsi di informatica che abbiano come destinatari privilegiati le donne, gli anziani e i disabili per fornire loro tutte quelle conoscenze e competenze tecniche nel campo dell'informatica e della telematica;
- promuovere forme di turismo responsabile, sociale e sostenibile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando iniziative rivolte alla creazione ed all'incremento di flussi turistici tradizionali e non, con ogni mezzo (quali, a solo titolo esemplificativo, viaggi, gite escursioni, campeggi, campi scuola) ed anche tramite

l'acquisto o l'assunzione in affitto per la gestione diretta di strutture alberghiere, villaggi turistici, compreso il servizio di camping, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, ricreazione ed animazione, o comunque la realizzazione di strutture ed infrastrutture collegate all'ospitalità di turisti, per favorire la conoscenza di zone di interesse ambientale, ecologico e naturalistico;

- promuovere, realizzare, sviluppare e gestire impianti recettivi per il turismo: villaggi turistici, alberghi, rifugi, masserie per l'agriturismo;

- promuovere , progettare, realizzare, sviluppare e gestire aree pubbliche e private destinate a parcheggi;

- promuovere, sviluppare e gestire attività di assistenza aziendale economica e finanziaria, piani di marketing e commerciali, assistenza contrattuale, fiscale, del lavoro ed amministrativa, contabile anche a mezzo di elaborazione dei dati;

- promuovere, sviluppare e gestire servizi di informatica con fornitura di hardware e software specializzato e personalizzato, microfilmatura, archiviazione di dati, gestione di immagini.

- promuovere, sviluppare e gestire, servizi e organizzazione tecnica a supporto delle attività di progettazione e consulenza professionale espletata da professionisti;

- promuovere, sviluppare e gestire l'elaborazione di progetti, progetti preliminari ed i massima, esecutivi di base e di dettagli, cessione di Know how;

- promuovere, sviluppare e gestire la riscossione di tributi diretti e indiretti e servizio di recupero crediti per conto di enti pubblici e privati;

- promuovere, sviluppare e gestire la certificazione di qualità totale sulla base delle norme ISO, UNI, ecc;

- promuovere, sviluppare e gestire la creazione di banche dati e spazi internet;

- promuovere, sviluppare e gestire la consulenza in materia di servizi bancari ed assicurativi ed agenzie di assicurazione;

- promuovere, sviluppare e gestire l'effettuazione di rilievi topografici, rilievi radiografici di monumenti, rilievi con restituzione dei servizi del sottosuolo e progettazione;

- promuovere, sviluppare e gestire l'attività di servizi nel settore della elaborazione informatica di dati e della teledidattica;

- promuovere, sviluppare e gestire la consulenza e studi

di formazione su tematiche riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente.

- sensibilizzare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio di interesse naturalistico, ecologico, ambientale, floro-faunistico, artistico-archeologico, monumentale, enogastronomico e culturale attraverso l'organizzazione di escursioni, fiere, mostre, sagre, mostre-mercato, convegni e manifestazioni a sfondo culturale turistico, creazione di prodotti agroalimentari e scambio di beni e servizi a livello regionale, interregionale ed estero con intermediazione commerciale;
- promuovere, realizzare, sviluppare e gestire Parchi letterari, artistici e archeologici;
- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;
- sensibilizzare a promuovere la produzione enogastronomica e l'artigianato dell'entroterra siciliano nonché tutte le forme culturali ed artistiche che rafforzino la storia e l'identità della Sicilia, e ciò mediante l'organizzazione di fiere, mostre e manifestazioni ed eventi in genere;
- organizzare e allestire spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale;
- sensibilizzare ai temi dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e dei rifiuti urbani, in modo particolare, la raccolta differenziata, la produzione di fonti rinnovabili di energie (biomasse, energia solare, energia eolica), sensibilizzazione al risparmio energetico e produzione di beni per il risparmio energetico, anche organizzando corsi di formazione e specializzazione per l'aggiornamento e la riqualificazione dei docenti ambientali;
- promuovere ed incrementare l'elevazione culturale e tecnica, favorire la collaborazione e gli scambi di esperienze, organizzare incontri, corsi, conferenze, stage, dibattiti, visite guidate in luoghi di interesse naturalistico per sensibilizzare le autorità e la popolazione alle tematiche ambientali;
- promuovere e gestire attività di servizio e consulenza in materia di analisi, programmazione e pianificazione dell'ambiente naturale ed antropizzato; con particolare riferimento alla diffusione dei SGA e delle certificazioni ambientali (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL,);

- promuovere la diffusione delle più ampie conoscenze sullo sviluppo sostenibile, in particolare nei seguenti settori: commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati, finanza etica, turismo responsabile; soggetti finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; corretto rapporto essere umano-ambiente; risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili; non violenza; interculturale. La diffusione di tali conoscenze si attua con la realizzazione e la distribuzione di beni e servizi (oltre a materiale informativo come pubblicazioni, strumenti multimediali, ecc..) provenienti da soggetti svantaggiati, che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci e fruitori anche opportunità di acquisto di particolari categorie di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose, nel rispetto degli scopi della Cooperativa;
- curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e i progetti della Cooperativa;
- promuovere e diffondere libri, pubblicazioni, periodici, materiale didattico, informativo, audiovisivi, filmati, supporti multimediali e ogni altro strumento che aiuti a raggiungere le finalità sociali;
- creare una rete stabile di rapporti tra tutti i soci che agiscono nei diversi settori, organizzando giornate di approfondimento culturale che affrontino le problematiche connesse alla professione e relative all'individuazione e verifica di singoli progetti operativi di settore, organizzando gruppi di lavoro e di discussione sui problemi politici, economici, sociali, educativi e culturali inerenti alle finalità della cooperativa;
- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria e/o connessa agli scopi.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, direttamente strumentali all'attuazione dello scopo sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 4) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci non potrà essere, nel minimo, inferiore a tre e, nel massimo, superiore ai limiti di legge.

Se durante la vita della Cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano i requisiti per partecipare all'attività dell'impresa esercitata dalla società cooperativa.

Possono essere ammessi come soci della società cooperativa anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

La responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 5) SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono far parte della Cooperativa elementi tecnici ed amministrativi, cioè soci che non partecipano allo scambio mutualistico elementi tecnici ed amministrativi.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con

quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6) SOCI VOLONTARI E SOCI SPECIALI

SOCI VOLONTARI

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, sono previsti soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo

amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera

di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7) DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il codice fiscale e la partita I.V.A., il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8) OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9) DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche

tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11) RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A/R oppure con raccomandata a mano alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12) ESCLUSIONI

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13) LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve

divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 14) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16) STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV RISTORNI

Art. 17) RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18) ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente

non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e. dalla riserva straordinaria;

f. dalle eventuali riserve divisibili;

g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19) CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera.⁷ Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art. 20) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma

dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22) ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., con raccomandata a mano oppure con altro sistema utile, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23) COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24) VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25) VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha diritto di voto in rapporto alla quota di capitale sociale sottoscritta e versata e comunque nei limiti delle quote massime sottoscrivibili previste dal C.C., i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art. 26) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27) AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, su

decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina

possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi

previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico

o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 28) ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e

di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 29) CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Caltanissetta, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione,

come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Caltanissetta che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio di Caltanissetta, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni di nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30) SCIoglimento ANTICIPATO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31) DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32) REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Firmato: Fiorenza Salvatore, Distefano Salvatore, Butera Francesca, Andrea Bartoli

Atto registrato a Gela in data 1 aprile 2015 al Numero 453 Serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n.445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 tab. all. B del D.P.R. 642/72.